

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

(Approvato con deliberazione de	l Consiglio Comunale n	del)
(Entrato in vigore il)	

INDICE

Articolo 1 - Istituzione e finalità
Articolo 2 - Composizione, nomina, diritti e doveri
Articolo 3 - Organi della Commissione
Articolo 4 - Presidente, vicepresidente, segretario, convocazione sedute e verbali)
Articolo 5 - Compensi
Articolo 6 - Durata della Commissione
Articolo 7 - Disposizioni finali
Articolo 8 - Entrata in vigore
Articolo 9 - Diffusione

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

ART. 1 (Istituzione e finalità)

- 1. Il presente Regolamento ha lo scopo di istituire presso il Comune di Casatenovo la Commissione comunale permanente per le politiche a favore delle persone con disabilità (d'ora in poi Commissione).
- 2. Scopo della *Commissione* sarà quello di promuovere la qualità di vita delle persone con disabilità in collaborazione con l'Amministrazione comunale attraverso la realizzazione di iniziative volte alla rimozione di tutte quelle barriere architettoniche, culturali, comunicative e tecnologiche, che limitano o impediscono l'esercizio dei diritti per realizzare o migliorare le condizioni di pari opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale.
- 3. La *Commissione* si pone come interfaccia tra gli amministratori e la popolazione con il compito di proporre e stimolare la realizzazione di iniziative tese a garantire il rispetto dei diritti del cittadino con disabilità.
- 4. In particolare alla *Commissione* sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) promuovere iniziative di conoscenza (raccolta ed analisi sui dati della disabilità, osservazione dei problemi sociali, sanitari ed ambientali) della realtà del mondo delle persone con disabilità, avvalendosi anche di organismi ed associazioni di volontariato impegnati nel settore;
 - b) promuovere seminari, incontri, dibattiti sui problemi inerenti la condizione delle persone con disabilità, di concerto con l'Amministrazione Comunale;
 - c) stimolare la collaborazione con gli Enti privati, pubblici e del terzo settore del territorio;
 - d) condividere con i Comuni del casatese e del meratese obiettivi e percorsi per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità;
 - e) fornire pareri sia autonomamente sia su richiesta del Consiglio Comunale o della Giunta. Il parere della Commissione, in particolare, è necessario per tutti gli atti di programmazione a favore dei soggetti con disabilità, da parte del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

ART. 2 (Composizione, nomina, diritti e doveri)

- 1. La *Commissione* è un gruppo di lavoro composto da 17 componenti:
- quattro Componenti la Commissione Servizi alla Persona;
- un Componente per ogni gruppo consiliare indicato dai rispettivi capigruppo,
 - (il numero potrà essere aumentato con deliberazione consiliare ove per esigenze di legge e/o regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, vi sia la necessità di mutare tale numero di componenti);
- un esperto in materia di eliminazione barriere architettoniche;
- due esperti in materia di problematiche attinenti la disabilità;
- sette persone scelte tra le associazioni, le cooperative, le famiglie, maggiormente rappresentativi delle persone con disabilità, che diano pieno affidamento per preparazione culturale e probità.
- 2. I membri esterni saranno individuati dalla Commissione Servizi alla persona che provvederà a comunicare tale scelta all'Amministrazione Comunale.
- 3. La nomina della *Commissione* è di competenza della Giunta Comunale la quale provvederà garantendo la parità di genere.
- 4.1 membri della *Commissione* hanno il diritto di ottenere dai competenti uffici comunali informazioni, documenti e atti in possesso dei medesimi, relativi a materie di competenza, per espletare al meglio il proprio incarico. Essi hanno il dovere di rispettare il segreto d'ufficio e le norme vigenti in materia di privacy.
- 5.La partecipazione alla *Commissione* è a titolo gratuito senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo, così come la partecipazione di qualsiasi altro soggetto non facente parte della stessa ma, comunque, legittimato a presenziare in forza del presente Regolamento.

ART. 3 (Organi della Commissione)

- 1. Sono organi della Commissione:
 - Il Presidente
 - Il Vicepresidente -
 - il Segretario

ART. 4

(Presidente, vicepresidente, segretario, convocazione sedute e verbali)

- 1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, vi è l'insediamento della *Commissione*, che provvede alla nomina del Presidente, con la maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio palese. Entro 5 giorni dalla nomina il Presidente designa un componente che svolgerà le funzioni di Segretario ed un componente che svolgerà le funzioni di Vicepresidente dandone comunicazione al Sindaco.
- 2.La convocazione della *Commissione* deve essere fatta dal Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la seduta, dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della *Commissione* tramite posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza ordinaria o almeno due giorni prima in caso di convocazioni con carattere di urgenza. Nella sola ipotesi che non sia possibile utilizzare la posta elettronica, la convocazione sarà recapitata a mezzo di raccomandata a.r. La stessa deve essere pubblicata sul sito internet istituzionale.
- 3.Il Presidente convoca la *Commissione* ogni qualvolta ve ne sia necessità, assicura il buon andamento del lavoro e mantiene i collegamenti con gli amministratori e i responsabili comunali interessati.
- 4. Le riunioni della *Commissione* sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. Le sedute della *Commissione* possono essere aperte al pubblico su richiesta.
- 7. Alle sedute della *Commissione* possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari dell'ente, esperti e professionisti esterni, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non ne facciano già parte.
- 8. Di tutte le decisioni adottate dalla *Commissione* dovrà essere redatto un sintetico verbale recante data della riunione, i presenti, gli assenti, resoconto sommario dei lavori, esito di eventuali votazioni. Il verbale è firmato in calce dal Presidente e dal Segretario e viene trasmesso in copia alla Segreteria generale del Comune per la sua archiviazione, al Sindaco e ai Settori comunali interessati.
- 9. I pareri espressi dalla *Commissione* sono sempre facoltativi e mai obbligatori e/o vincolanti; in particolare, la loro richiesta o tardiva adozione e/o trasmissione non può costituire fattore di ritardo ed aggravio del procedimento, normativamente vietato in base all'art. 1, comma secondo, della legge n. 241/1990 e s.m. ed i.
- 10. L'Amministrazione comunale può mettere a disposizione della *Commissione*, per l'esercizio delle sue attività di cui al presente regolamento, spazi, risorse umane e strumentali adeguate allo scopo secondo il principio di razionalizzazione ed invarianza delle spese e senza aggravi economici a carico del Comune.

11. Il Comune mette a disposizione, per la divulgazione della attività della *Commissione*, il proprio sito web, il tabellone elettronico e il servizio di comunicazione diretta al cittadino App. "Casatenovo Smart" o simili.

ART. 5 (Compensi)

1.1 componenti non percepiscono gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta, come esplicitato anche nell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 6 (Durata della Commissione)

- 1. La *Commissione* resta in carica per il periodo corrispondente a quello della Giunta Comunale che ha provveduto alla nomina.
- 2. Il Presidente, su richiesta votata a maggioranza dei componenti della *Commissione*, può dichiarare decaduto il componente della stessa che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni della *Commissione*.
- 3. In caso di dimissioni o di decadenza il Presidente provvede alla sostituzione con altro componente secondo le modalità previste nel precedente art. 2.

ART. 7 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili con il presente atto, ed in particolare allo Statuto comunale.

ART. 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 47, 5° comma, dello Statuto comunale.

ART. 9 (Diffusione)

1. In esecuzione dell'art. 47, 6° comma, dello Statuto comunale, il regolamento verrà reso conoscibile grazie alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - atti generali, ai sensi del D.lgs n. 33/2013.